



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Napoli  
Sezione Fallimentare Ufficio di Napoli

Proc.Unit. 216/2022

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Gianpiero Scoppa           Presidente

Francesco Paolo Feo       Giudice

Eduardo Savarese         Giudice del.

Ha emesso, a seguito del deposito della relazione dei gestori OCC del 3 maggio 2023, la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGA DEGLI ACCORDI DI**

**RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**

di [REDACTED] nato a Napoli il 28/01/1964, ivi residente alla via [REDACTED], C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliato per la presente procedura presso lo studio dell'Avv. Giovanni Greco sito in Napoli alla Via Arenella, 32 dal quale è, altresì, rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato separatamente.

Il sig. [REDACTED], in data 28 dicembre 2022, depositava, a mezzo dei nominati gestori da parte del competente OCC, ricorso ex art. 68 ss. CCII onde conseguire la ristrutturazione dei propri debiti, in qualità di consumatore.

I gestori, Avvocati Marina Sanguigno e Sergio Falcone, depositava relazione particolareggiata in data 13 gennaio 2023, dalla quale emergeva che: 1) il sig. [REDACTED] è custode dello stabile sito in Napoli, alla via [REDACTED] n. [REDACTED], coniugato con la sig.ra [REDACTED] ([REDACTED]), nata a Melito di Napoli il 31.3.1963, di professione: casalinga, con un figlio a carico, il sig. [REDACTED] (con cod. fise. [REDACTED]), nato a Napoli il 9.8.2001, di professione: studente; 2) sussistevano tutte le condizioni oggettive e soggettive di accesso alla procedura in capo al ricorrente; 3) in ordine alle cause del sovraindebitamento, poi: "La critica

situazione economico e patrimoniale del sig. ██████████ la conseguente necessità di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state determinate da una serie di debiti, contratti in buona fede, oltre che per sostenere la propria famiglia, per fronteggiare principalmente la richiesta di restituzione delle rate del mutuo ipotecario, stipulato con la Unicredit s.p.a., per l'acquisto di una casa familiare, del valore di complessivi €. 108.000,00. Tale importo è stato palesemente concesso "in eccesso" dall'istituto bancario: non solo esso risulta chiaramente sproporzionato rispetto al valore dell'immobile acquistato, ma la stessa banca, al momento dell'erogazione del finanziamento, avrebbe dovuto rendersi conto della verosimile difficoltà nella restituzione della cifra, che avrebbe potuto riscontrare il sig. ██████████ e ciò nonostante, nessuna verifica preliminare è stata svolta dall'ente creditizio ed il mutuo è stato regolarmente concesso. Ciò è vero, in quanto il sig. ██████████ svolge, quale unica attività lavorativa, l'impiego di custode dello stabile, sito in via ██████████ n. ██████████, percependo una retribuzione lorda annua (attualmente) di 18.000,00 circa, con la quale difficilmente avrebbe potuto affrontare il regolare adempimento delle rate di un mutuo (di importo, tra l'altro, sproporzionato rispetto al valore di acquisto della casa)", tanto che la Banca attivò pignoramento immobiliare, conclusosi con aggiudicazione dell'immobile subastato; 4) a fronte dell'esistenza del solo reddito da lavoro dipendente, la debitoria ammonta ad euro €. 258.025,96, come da schema analitico riportato alla pagina 9 della relazione OCC del 13.1.2023; 5) le spese mensili di sostentamento ammontano ad euro 1.130,00 sicché, a fronte di un reddito mensile netto di euro 1.480,00, la disponibilità di pagamento per i creditori risulta pari ad euro 320,00 mensili. La relazione, debitamente argomentata e documentata, attestava la fattibilità economica della proposta, chiedendo, al contempo, ex art. 70 comma 4 CCII, disporsi la sospensione dei pignoramenti presso terzi pendenti.

Con decreto di questo giudice del 16 gennaio 2023 veniva stabilito quanto segue:

ritenuto che vadano chiariti preliminarmente due profili: a) l'assenza di classi, e l'offerta di un pagamento uguale per privilegiati e chirografari pari al 20% del credito vantato da tutti; b) l'indicazione di un "mutuo ipotecario", laddove sembrerebbe – ma occorre una più analitica descrizione dei fatti occorsi sul punto – che l'immobile ipotecato (un tempo dell'istante) sia stato aggiudicato all'asta;

#### FISSA

Per la comparizione del debitore e dei gestori l'udienza del **21 febbraio 2023 h. 10.00**. Entro i due giorni antecedenti andrà depositata integrazione, opportunamente documentata, nei termini sopra richiesti. Potrà anche rideterminarsi un diverso grado di soddisfacimento dei creditori, ma nel rispetto delle cause legittime di prelazione e dell'art. 69 comma 4 CCTI.

Tale udienza, su istanza dei gestori, veniva poi differita al 14 marzo 2023. Con relazione del 16.2.2023, i gestori precisavano che i crediti prededucibili e privilegiati sarebbero stati soddisfatti integralmente, mentre i chirografari sarebbero stati pagati nella misura, uguale per tutti, del 15%. All'udienza del 14 marzo 2023, presente personalmente il debitore e presenti i gestori, il giudice, verificata la ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive, sospendeva le azioni esecutive e dava le disposizioni di legge per la prosecuzione della procedura. Il 21 marzo 2023 il decreto emesso a tale udienza è stato pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli.

Nella relazione dei gestori del 3 maggio 2023, i professionisti davano atto di aver ritualmente comunicato la proposta ai creditori e che non erano pervenute osservazioni. In tale relazione, veniva dettagliato, rata per rata, il piano dei pagamenti, ivi compresi misura e tempi del soddisfacimento dell'unico credito prededucibile e cioè il compenso dei gestori (per tale dettagliato elenco si rinvia qui integralmente alle pagine 2/11 di detta relazione, che si concludeva con la richiesta di omologazione degli accordi. Tutto quanto premesso, e considerato che ricorrono sia la qualità di consumatore dell'istante, sia il suo sovraindebitamento evidentissimo; ritenuto altresì che tale condizione non dipende da dolo o colpa dell'istante, per le ragioni chiaramente argomentate dai gestori che si condividono integralmente; ritenuta altresì la fattibilità del piano, che sostanzialmente mette a disposizione del piano rateale l'unica fonte di reddito del debitore, conclusivamente il tribunale adito, preso atto della mancata contestazione della convenienza del piano da parte dei creditori, reputa esservi tutti i requisiti e, per l'effetto, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del sig.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del sig. [REDACTED] ex art. 70 CCII, disponendo che i gestori dell'OCC provvedano agli adempimenti di legge, ivi compresa la vigilanza della corretta esecuzione del piano.

*Così deciso in Napoli il 10 maggio 2023*

Il giudice

dr. Eduardo Savarese

*U. Savarese @ pm  
Napoli, 15/5/2023*

*Dr.*  
**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**Dot.ssa Elisabetta Garzo**